
	<p align="center">MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE DIRETTIVA 89/106/CEE (CPD)</p>	<p align="center">CP-05</p>	<p align="center">2^a ed.</p>	<p align="center">rev. 00</p>
<p align="center">REGOLAMENTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'</p>		<p align="center">Pag. 1 di 12</p>		

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2	TERMINI E DEFINIZIONI	2
3	RESPONSABILITÀ	3
4	DISTRIBUZIONE	3
5	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE	3
5.1	RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	5
5.2	ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DEL FABBRICANTE.....	5
5.3	PROVE INIZIALI DI TIPO (ITT)	5
5.4	CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA (FPC)	5
5.5	PROVE ULTERIORI SU CAMPIONI PRELEVATI IN FABBRICA, SUL MERCATO O IN CANTIERE	6
5.6	EMISSIONE DEL CERTIFICATO	6
5.7	MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO	7
6	REGISTRO DEI CERTIFICATI	8
7	MODALITÀ DI RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE	8
8	SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO	9
9	RITIRO / ANNULLAMENTO DEL CERTIFICATO	9
10	RECLAMI NEI CONFRONTI DEL PRODUTTORE	10
11	MODIFICHE SUL PRODOTTO DA COSTRUZIONE CERTIFICATO	10
12	MODIFICA ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE	10
13	RISERVATEZZA	11
14	RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	11
15	SCADENZE (MESE DI AGOSTO)	11
16	TARIFFARIO	12
17	FATTURAZIONE	12

00	01/04/2009	Seconda emissione	Pugliese	Marcone
N° DI REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	VERIFICA FIRMA PM	APPROVAZIONE FIRMA DC

	<p align="center">MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE DIRETTIVA 89/106/CEE (CPD)</p>	<p align="center">CP-05</p>	<p align="center">2^a ed.</p>	<p align="center">rev. 00</p>
<p align="center">REGOLAMENTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'</p>		<p align="center">Pag. 2 di 12</p>		

1 Scopo e campo di applicazione

Questa sezione definisce il regolamento adottato da TÜV Italia per l'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione in accordo al D.P.R. n. 246 del 21/04/1993 "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione".

In particolare TÜV Italia opera come:

- organismo di certificazione per l'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione di cui al comma 1 dell'articolo 8 del D.P.R. n. 246 del 21/04/1993;
- organismo di ispezione per l'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione di cui al comma 2 dell'articolo 8 del D.P.R. n. 246 del 21/04/1993.

Si sottolinea inoltre che TÜV Italia, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione, non svolge (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

- attività di fabbricazione nel settore dei prodotti da costruzione;
- attività di consulenza nel campo della attestazione della conformità dei prodotti da costruzione;
- qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione.

Il presente regolamento viene applicato da TÜV Italia in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni che utilizzano i servizi di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione erogati da TÜV Italia; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.

2 Termini e definizioni


La terminologia utilizzata da TÜV Italia nello svolgimento delle attività di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione è in accordo ai seguenti documenti legislativi e normativi:

- D.P.R. n° 246 del 21/04/1993 "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione".
- Norme UNI CEI EN 45000
- European Commission – Guidance Paper K – The Attestation of conformity systems and the role and tasks of the Notified Bodies in the field of the Construction Products Directive
- European Commission – Guidance Paper B – The Definition of Factory Production Control in Technical Specifications for Construction Products.

A tal fine TÜV Italia mantiene aggiornati gli elenchi di norme, leggi e documenti di riferimento, oltre all'elenco dei prodotti e relative norme per cui ha richiesto/ottenuto l'abilitazione. Quest'ultimo documento è disponibile al cliente che ne faccia richiesta

Nel corso delle attività di certificazione possono riscontrarsi anomalie che TÜV Italia classifica:

Non conformità: si ha una conformità quando non viene soddisfatto un requisito previsto dalla norma e/o al presente regolamento. Tale anomalia pregiudica la funzionalità e l'efficacia del controllo della

	<p align="center">MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE DIRETTIVA 89/106/CEE (CPD)</p>	<p align="center">CP-05</p>	<p align="center">2^a ed.</p>	<p align="center">rev. 00</p>
<p align="center">REGOLAMENTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'</p>		<p align="center">Pag. 3 di 12</p>		

produzione in fabbrica in modo tale che i prodotti che non soddisfano le relative norme, non possono esser messi sul mercato.

Raccomandazione: anomalia concernente la documentazione e/o attuazione del FPC, che non implica rischi al funzionalità del controllo della produzione in fabbrica e comunque deve esser trattata prima della successiva ispezione.

3 Responsabilità

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che il cliente di TÜV Italia e TÜV Italia devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione.

TÜV Italia ha facoltà di delegare ad altri l'esecuzione di parti delle attività descritte, mantenendo però la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del cliente.

Le attività di ispezione del controllo del processo di fabbrica possono essere parzialmente svolte da organismi di ispezione esterni, abilitati conformemente ai disposti del Decreto 9.05.2003 n. 156.

4 Distribuzione

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.tuv.it.

In ogni caso i clienti intenzionati a concludere il contratto col TÜV Italia o che hanno già concluso tale contratto possono richiederne copia cartacea.

Inoltre, in caso di revisione del regolamento, tutti i clienti che hanno in essere il contratto di certificazione vengono informati dell'esistenza della nuova versione sotto la responsabilità del Coordinatore operativo del TÜV Italia.

5 Modalità di svolgimento delle verifiche

Le modalità generali di svolgimento delle attività di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione sono in accordo al D.P.R. n° 246 del 21/04/1993 "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione".

Il produttore è completamente responsabile per l'attestazione che i prodotti siano conformi ai requisiti della specifica tecnica. Il coinvolgimento di una terza parte, anche emittente un certificato di conformità CE, non assolve il produttore da nessuno dei suoi obblighi.

Attualmente TÜV Italia opera come Organismo di Certificazione e Organismo di Ispezione per prodotti ricadenti nei sistemi 2 e 2+.

Le procedure che descrivono le attività di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione sono dettagliate nella seguente tabella:

Sistema	Compiti del Produttore	Compiti dell'Organismo Notificato	Base per l'affissione della Marcatura CE
<u>4</u>	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT)		Dichiarazione di Conformità del Produttore



MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEI
PRODOTTI DA COSTRUZIONE DIRETTIVA
89/106/CEE (CPD)

CP-05


2^a ed.

rev. 00

REGOLAMENTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA
CONFORMITA'

Pag. 4 di 12

	Controllo del processo di Fabbrica (FPC).		
<u>3</u>	Controllo del processo di Fabbrica (FPC).	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT).	Dichiarazione di Conformità del Produttore
<u>2</u>	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT) Controllo del processo di Fabbrica (FPC).	Certificazione del Controllo del processo di Fabbrica (FPC) sulla base di un'Ispezione Iniziale.	Dichiarazione di Conformità del Produttore accompagnata dalla Certificazione del Controllo del processo di Fabbrica (FPC)
<u>2+</u>	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT). Controllo del processo di Fabbrica (FPC). Prove su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.	Certificazione del Controllo del processo di Fabbrica (FPC) sulla base di un'Ispezione Iniziale, di una sorveglianza continua, della valutazione e dell'approvazione del Controllo del processo di Fabbrica.	Dichiarazione di Conformità del Produttore accompagnata dalla Certificazione del Controllo del processo di Fabbrica (FPC)
<u>1</u>	Controllo del processo di Fabbrica (FPC). Prove ulteriori su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT). Ispezione iniziale della Fabbrica e del Controllo del processo di Fabbrica (FPC). Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del Controllo del processo di Fabbrica.	Dichiarazione di Conformità del Produttore, accompagnata dal Certificato di Conformità del Prodotto
<u>1+</u>	Controllo del processo di Fabbrica (FPC). Prove ulteriori su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT). Ispezione iniziale della Fabbrica e del Controllo del processo di Fabbrica (FPC). Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del Controllo del processo di Fabbrica. Prove di verifica di campioni prelevati in Fabbrica, sul Mercato o in cantiere.	Dichiarazione di Conformità del Produttore, accompagnata dal Certificato di Conformità del Prodotto

	<p align="center">MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE DIRETTIVA 89/106/CEE (CPD)</p>	<p align="center">CP-05</p>	<p align="center">2^a ed.</p>	<p align="center">rev. 00</p>
<p align="center">REGOLAMENTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'</p>		<p align="center">Pag. 5 di 12</p>		

5.1 Richiesta di Certificazione

Il fabbricante compila il modulo CPD-M001 per richiedere il preventivo per la certificazione di conformità CE, e TÜV Italia in base alle informazioni ricevute emette la relativa offerta. Una volta ricevuta l'accettazione da parte del fabbricante, TÜV Italia emette la propria conferma d'ordine ed hanno inizio le attività sottoindicate. La pianificazione delle attività avverrà concordandone la tempistica con il cliente, rispettando comunque l'ordine cronologico dello svolgimento delle pratiche.

5.2 Esame della documentazione del fabbricante

Le attività di attestazione della conformità per qualunque sistema di attestazione previsto dal D.P.R. 246/93 sono sempre precedute da un esame della documentazione. L'esame della documentazione è volto ad accertare che essa sia innanzitutto completa ossia soddisfi tutti i requisiti applicabili; inoltre la documentazione deve essere chiara ossia non deve lasciare adito a dubbi interpretativi, deve essere congruente tra le sue varie parti e deve essere facilmente leggibile. La documentazione predisposta può essere integrata con l'eventuale sistema di gestione per la Qualità (ISO 9001), ma nel qual caso deve essere predisposta una tabella di correlazione fra i requisiti delle norme armonizzate applicabili e i documenti aziendali di SGQ. Al termine di tale fase TÜV Italia emette un rapporto di esame documentale (CP-M006), in cui sono evidenziate le eventuali non conformità e raccomandazioni (v. definizione § 3), da sanare prima delle successive fasi dell'iter certificativo. La presenza di nonconformità comporta necessariamente la ripetizione totale o parziale dell'esame documentale prima dell'ispezione iniziale del controllo della produzione in fabbrica. Mentre nel caso di sole raccomandazioni, l'audit in campo (ispezione iniziale o periodica) può essere svolta e comprenderà anche l'esame delle suddette raccomandazioni. L'eventuale permanere di tali anomalie impedirà l'emissione del certificato e renderà necessario un post-audit


5.3 Prove iniziali di Tipo (ITT)

Esse sono una serie completa di prove o di altre procedure descritte nelle specificazioni tecniche armonizzate (es. norme EN), determinanti le prestazioni dei campioni di prodotti rappresentativi del prodotto tipo. Le prove iniziali di tipo verificano che un prodotto è conforme alla specificazione tecnica armonizzata e ne definiscono le prestazioni. Come indicato nella tabella precedente, le prove iniziali di tipo possono essere a carico del produttore, per i sistemi 2 e 2+, oppure di TÜV Italia, per i sistemi 3, 1 e 1+. Nel primo caso il produttore è libero di poter scegliere il laboratorio di prova, purché quest'ultimo soddisfi le prescrizioni previste nelle relative norme (es. idonee attrezzature, strumenti di misura tarati, ecc.)

5.4 Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)

Esso significa il continuativo controllo interno della produzione eseguita dal fabbricante, previsto per tutti i sistemi di attestazione. Normalmente esso include controlli in accettazione su materie prime e/o semilavorati, prove durante il processo produttivo e sul prodotto finito, eseguite dal fabbricante, per assicurare la conformità dei prodotti con le prestazioni e valori dichiarati con le prove iniziali di tipo.

Per i sistemi 2, 2+, 1 e 1+, i compiti di TÜV Italia saranno quelli di eseguire una ispezione iniziale della fabbrica e del sistema di controllo della produzione in fabbrica. Solo per i sistemi di

	<p align="center">MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE DIRETTIVA 89/106/CEE (CPD)</p>	<p align="center">CP-05</p>	<p align="center">2^a ed.</p>	<p align="center">rev. 00</p>
<p align="center">REGOLAMENTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'</p>		<p align="center">Pag. 6 di 12</p>		

attestazione 2+, 1 e 1+ TÜV Italia effettuerà verifiche di sorveglianza per il mantenimento del certificato del FPC.

In ogni caso, le modalità particolari adottate da TÜV Italia per l'esecuzione delle diverse tipologie di esami, verifiche, valutazioni, ecc. previste nel suddetto D.P.R. 246 sono precisate – ove ritenuto necessario a giudizio di TÜV Italia – in apposite procedure operative; tali procedure di dettaglio sono a disposizione del cliente su sua richiesta, limitatamente al caso specifico di pertinenza.

Da parte sua il cliente è impegnato a fornire ai rappresentanti di TÜV Italia incaricati delle attività di verifica la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento delle stesse.

Nel caso il cliente subappalti parzialmente o totalmente le suddette prove del FPC ad un laboratorio esterno, egli deve dare evidenza che le prove siano conformi ai requisiti previsti dalle norme armonizzate; inoltre TÜV Italia potrà pianificare una visita anche presso il laboratorio stesso.

Peraltro il cliente conserva il diritto di fare obiezione sui nominativi degli incaricati da TÜV Italia, nel caso sussista un conflitto di interessi.


Al termine delle ispezioni iniziali e periodiche TÜV Italia emette un rapporto di audit (CP-M007), in cui sono evidenziate le eventuali non conformità e raccomandazioni (v. definizione § 3). Nel caso di sole raccomandazioni, l'audit in campo (ispezione iniziale o periodica) ha esito positivo e l'iter certificativo prosegue con le successive fasi per l'emissione del certificato, ma l'azienda deve definire a riguardo adeguate azioni correttive che saranno verificate da TÜV Italia nell'audit successivo. Mentre la presenza di nonconformità comporta necessariamente l'esecuzione di un post-audit per verificare l'efficacia delle azioni correttive nelle tempistiche concordate (comunque entro un tempo massimo di 4 mesi) e nel caso di esito positivo del post-audit l'iter certificativo prosegue con le successive fasi per l'emissione del certificato. L'eventuale permanere di tali nonconformità anche nel post-audit impedirà l'emissione del certificato e renderà necessario la riattivazione dell'iter da una nuova richiesta ex-novo.

5.5 Prove ulteriori su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere

Inoltre per il sistema 1+, i compiti di TÜV Italia saranno anche quelli di campionare e prelevare, con frequenze definite nelle relative specificazioni tecniche armonizzate e/o linee guida applicabili, dei campioni di prodotto in fabbrica, sul mercato o in cantiere, ed effettuare le prove per verificarne la continuità del rispetto dei requisiti applicabili al prodotto, definiti nelle specificazioni tecniche armonizzate e/o nelle linee guida applicabili.

5.6 Emissione del Certificato

Una volta concluse le attività di verifica da parte di TÜV Italia, nel caso siano state emesse nonconformità, il fabbricante deve definire adeguate azioni correttive da mettere in atto in modo efficace entro un determinato periodo. TÜV Italia verificherà tali azioni correttive e in caso positivo l'iter proseguirà come descritto nei successivi paragrafi.

	<p>MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE DIRETTIVA 89/106/CEE (CPD)</p>	<p>CP-05</p>	<p>2^a ed.</p>	<p>rev. 00</p>
<p>REGOLAMENTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'</p>		<p>Pag. 7 di 12</p>		

Il certificato viene emesso da TÜV Italia nell'arco di 20 giorni lavorativi, dopo che esso ha ricevuto ed esaminato con esito positivo il rapporto favorevole del team di audit ed altri documenti e dati costituenti la pratica di certificazione.

Esso è successivamente sottoposto alle periodiche conferme di validità previste nei sistemi di attestazione 2+, 1 e 1+, oltre che nel già citato D.P.R. 246/93 (v. paragrafo successivo).

Invece, qualora le attività di verifica si siano concluse con esito non favorevole, TÜV Italia nega il certificato e ne dà informazione dettagliata agli Stati Membri e agli altri organismi notificati.

5.7 Mantenimento del Certificato

In relazione al sistema di attestazione pertinente per la tipologia di prodotto da costruzione possono essere previste verifiche di sorveglianza, in particolare per i sistemi 1, 1+ e 2+.


Gli audit di sorveglianza hanno lo scopo di accertare che l'organizzazione certificata mantenga in atto un sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica conforme ai requisiti della norma di riferimento e del presente regolamento ed in modo efficace.

Gli audit di sorveglianza sono pertanto obbligatori ai fini della continuità di validità del certificato; nel caso l'organizzazione certificata non intenda sottoporsi ad un audit di sorveglianza, ciò comporta:

- la comunicazione scritta da parte dell'organizzazione della sua intenzione, che implica la automatica rescissione del contratto con TÜV Italia e che deve pervenire a TÜV Italia con un anticipo di almeno 4 mesi rispetto alla data nominale di esecuzione della sorveglianza;
- l'annullamento ed il ritiro immediati del certificato da parte TÜV Italia (vedere par. 10);
- il pagamento eventuale (a giudizio del TÜV Italia) dell'importo previsto in offerta relativo alla sorveglianza non eseguita, qualora la suddetta comunicazione di rescissione del contratto pervenga a TÜV Italia con un anticipo inferiore ai 4 mesi rispetto alla data nominale di esecuzione della sorveglianza.

Durante la validità del certificato vengono eseguiti, in linea di principio, audit di sorveglianza con la periodicità temporale stabilita nelle specifiche tecniche armonizzate e seguendo le indicazioni applicabili fornite dal Sector Group del GNB-CPD (con una tolleranza di +/- 8 settimane rispetto alla scadenza nominale), volti a confermare o meno la validità del certificato stesso.

Nel caso il fabbricante intenda modificare o estendere i prodotti della stessa famiglia di quelli indicati nel certificato già emesso, deve farne richiesta scritta a TÜV Italia che verificherà la situazione caso per caso. TÜV Italia suggerisce di fare tali modifiche o estensioni in occasioni di audit programmati di sorveglianza. Nel caso il fabbricante ne faccia richiesta al di fuori di tali audit, TÜV Italia valuterà a suo insindacabile giudizio, la necessità di effettuare un audit straordinario presso il fabbricante oppure un audit documentale presso gli uffici di TÜV Italia. In quest'ultimo caso il fabbricante dovrà trasmettere a TÜV Italia tutta la documentazione relativa ai nuovi prodotti (ad es. prove iniziali di tipo, modifiche alla documentazione di sistema FPC, designazioni, classificazioni, etichette di marcatura e dichiarazioni di conformità). TÜV Italia effettuerà uno dei suddetti audit, richiedendo eventuali chiarimenti o integrazioni, e nel caso di valutazione finale con esito positivo, emetterà il certificato revisionato. Tali attività saranno compensate a TÜV Italia a consuntivo in base alle ore effettivamente impiegate secondo le tariffe orarie previste in offerta.

	<p>MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE DIRETTIVA 89/106/CEE (CPD)</p>	<p>CP-05</p>	<p>2^a ed.</p>	<p>rev. 00</p>
<p>REGOLAMENTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'</p>		<p>Pag. 8 di 12</p>		

6 Registro dei certificati

Una volta emesso il certificato, TÜV Italia aggiorna il proprio registro dei prodotti da costruzione certificati, che riporta almeno le seguenti informazioni:

- l'identificazione del prodotto
- il fabbricante
- il luogo di fabbricazione
- il tipo di verifica cui il prodotto è stata sottoposto
- la data di emissione del certificato

Il registro è disponibile gratuitamente ai richiedenti.

La sottoscrizione del contratto di certificazione costituisce per TÜV Italia l'autorizzazione per la pubblicazione nel registro dei dati soprariportati (salvo che il cliente ne faccia esplicito divieto a TÜV Italia con apposita comunicazione scritta).

Il registro viene tenuto aggiornato in funzione non solo dell'emissione di nuovi certificati, ma anche dell'eventuale revisione, sospensione o ritiro dei certificati preesistenti.

7 Modalità di riferimento alla certificazione

Una volta ottenuto il certificato del prodotto da costruzione e per tutto il periodo di validità dello stesso, il cliente può fare riferimento ad esso nelle dichiarazioni di conformità da esso rilasciate, nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc.

Ciò alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare, deve risultare chiaramente che il certificato riguarda esclusivamente quel determinato prodotto e non altri e nemmeno il sistema di gestione dell'organizzazione (ad esempio il sistema qualità o altro tipo di sistema), ove non applicabile.

Ad esempio il cliente può fare detti riferimenti utilizzando:


- copie integrali del certificato TÜV Italia e/o
- numero di identificazione del TÜV Italia, purché in accordo alle prescrizioni seguenti.

Per quanto concerne il certificato TÜV Italia, sono ammesse solo copie integrali del certificato (non copie parziali) e sono consentiti ingrandimenti o riduzioni, purché senza distorsioni della struttura del certificato e purché uniformi e leggibili.

Per quanto concerne il numero di identificazione del TÜV Italia, esso deve essere apposto a lato della marcatura di conformità europea CE (ad esempio sull'etichetta che accompagna il prodotto), rispettando quanto specificato nelle relative norme armonizzate.

Nel caso il cliente intenda adottare modalità di riferimento alla certificazione diverse da quanto sopra esposto, il cliente deve contattare TÜV Italia per riceverne lo specifico benestare.

Nel caso di sospensione o ritiro del certificato (vedere par. 9 e 10), il cliente deve cessare di fare qualsiasi tipo di riferimento alla certificazione; qualora ciò non avvenisse, TÜV Italia si riserva di adire le vie legali.

	<p align="center">MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE DIRETTIVA 89/106/CEE (CPD)</p>	<p align="center">CP-05</p>	<p align="center">2^a ed.</p>	<p align="center">rev. 00</p>
<p align="center">REGOLAMENTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'</p>		<p align="center">Pag. 9 di 12</p>		

8 Sospensione del certificato

TÜV Italia – per motivi ritenuti gravi a proprio insindacabile giudizio e spiegati per iscritto al cliente – ha facoltà di sospendere, per un periodo di tempo definito, la validità del certificato già concesso.

In tali casi, il cliente perde – per il periodo di tempo considerato – il diritto di fare riferimento alla certificazione secondo le modalità descritte al par. 7.

In particolare la sospensione del certificato può avvenire in uno dei seguenti casi:

- la verifica periodica ha esito negativo
- il cliente fa riferimento alla certificazione in modo difforme dalle regole prescritte (vedere par. 8)
- il cliente non tiene registrazione dei reclami e delle relative azioni correttive intraprese (vedere par. 11)
- il cliente modifica in modo rilevante il prodotto da costruzione senza informare TÜV Italia (vedere par. 12)

Ove si riscontrasse uno dei casi sopraelencati, TÜV Italia ne dà notifica ufficiale al cliente, comunicando anche le condizioni che il cliente stesso deve soddisfare – entro uno specificato periodo di tempo – affinché il certificato riacquisti piena validità e non venga definitivamente annullato.

TÜV Italia ha facoltà di rendere pubblica tale notifica, in particolare TÜV Italia segnala ogni sospensione del certificato ai Ministeri abilitanti e di vigilanza.

Qualora il cliente, successivamente alla sospensione del certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, TÜV Italia può adire le vie legali.

Se il cliente soddisfa le condizioni stabilite da TÜV Italia, TÜV Italia revoca la sospensione del certificato, dandone immediatamente notizia ufficiale al cliente; in caso contrario TÜV Italia provvede al ritiro del certificato (vedere par. 9).

Se la notifica della sospensione del certificato è stata resa pubblica, viene resa pubblica anche l'eventuale revoca successiva della sospensione.


9 Ritiro / annullamento del certificato

TÜV Italia – per motivi ritenuti di notevole gravità a proprio insindacabile giudizio e spiegati per iscritto al cliente – ha facoltà di annullare la validità del certificato già concesso, il che comporta automaticamente il ritiro dell'autorizzazione rilasciata al cliente di far riferimento ad esso nei modi descritti al par. 7.

In particolare il ritiro / annullamento del certificato può avvenire quando il cliente non ottempera alle condizioni poste da TÜV Italia per la revoca della sospensione del certificato.

Inoltre se il cliente non è in regola coi pagamenti relativi alle attività già effettuate, TÜV Italia gli comunica ed impone tramite lettera raccomandata A/R la liquidazione dei corrispettivi entro un tempo predefinito. Nel caso il cliente non provveda nei termini previsti, TÜV Italia procede con il ritiro del/i certificato/i eventualmente già emesso/i.

L'annullamento del/i certificato/i viene senz'altro attuato quando sia il cliente stesso a farne formale richiesta a TÜV Italia.

	<p>MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE DIRETTIVA 89/106/CEE (CPD)</p>	<p>CP-05</p>	<p>2^a ed.</p>	<p>rev. 00</p>
<p>REGOLAMENTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'</p>		<p>Pag. 10 di 12</p>		

Il ritiro / annullamento del/i certificato/i deve, in tutti i casi, essere notificato in modo ufficiale al cliente e TÜV Italia ha facoltà di rendere pubblica tale notifica; in particolare TÜV Italia segnala ogni ritiro / annullamento del/i certificato/i alle autorità di vigilanza ed agli altri organismi notificati.

Qualora il cliente, successivamente al ritiro / annullamento del/i certificato/i, continui a far riferimento ad esso/i in qualsiasi modo, TÜV Italia può adire le vie legali.

10 Reclami nei confronti del produttore

Il cliente deve provvedere a quanto segue:

- registrare eventuali reclami ricevuti dai propri clienti concernenti il prodotto da costruzione oggetto della certificazione;
- eseguire appropriate indagini su tali reclami e tenerne registrazione;
- adottare se necessario azioni correttive e tenerne registrazione.

Il cliente deve informare TÜV Italia dei reclami che impattano sul Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC) e che ne rendano necessaria una sua revisione. Dette registrazioni devono essere disponibili per esame da parte degli ispettori di TÜV Italia.

11 Modifiche sul prodotto da costruzione certificato

Il cliente deve informare preventivamente TÜV Italia di qualsiasi modifica, anche minima, che intenda apportare al prodotto da costruzione certificato; tali modifiche potrebbero ad esempio riguardare il prodotto in sé, i parametri che lo caratterizzano o il suo processo di fabbricazione o più in generale qualsiasi altro aspetto che potrebbe renderlo non più conforme al certificato già emesso o alle regole del sistema di certificazione di TÜV Italia.

In tali situazioni, TÜV Italia valuta, caso per caso, la reale necessità di effettuare, a causa di tali modifiche, apposite verifiche integrative, eventualmente accompagnate da una revisione del certificato, o di avviare direttamente un iter di certificazione ex-novo.

I criteri di questa valutazione sono specificati nelle istruzioni di dettaglio.

In tali situazioni, inoltre, il cliente non può procedere con la distribuzione dei prodotti modificati, finché TÜV Italia non gli abbia notificato il proprio consenso.

La non osservanza di una qualsiasi delle suddette condizioni può comportare la sospensione del certificato (vedere par. 9).


Naturalmente può accadere che sia lo stesso cliente che, al verificarsi di una o più delle situazioni descritte al primo capoverso, richieda a TÜV Italia una revisione del proprio certificato.

Anche in questa situazione TÜV Italia valuta, caso per caso, la reale necessità di effettuare, a causa di tali modifiche, apposite verifiche integrative o di avviare un iter di certificazione ex-novo.

12 Modifica alle regole del sistema di certificazione

TÜV Italia non modifica le regole del proprio sistema di certificazione, salvo nel caso in cui vengano modificati i documenti di riferimento (decreti, leggi, normative, ecc.).

In tale caso ne dà comunicazione ai clienti, accordando loro il tempo ragionevolmente necessario per apportare i conseguenti cambiamenti al proprio modo di operare.

	<p align="center">MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE DIRETTIVA 89/106/CEE (CPD)</p>	<p align="center">CP-05</p>	<p align="center">2^a ed.</p>	<p align="center">rev. 00</p>
<p align="center">REGOLAMENTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'</p>		<p align="center">Pag. 11 di 12</p>		

13 Riservatezza

TÜV Italia assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con l'attestazione della conformità di prodotti da costruzione vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge;
- disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica.

In tali casi eccezionali, il cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale del TÜV Italia coinvolto nella certificazione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito al cliente su richiesta; inoltre i rapporti di verifica vengono resi disponibili esclusivamente al cliente con copia per l'archivio TÜV Italia e per gli ispettori.

14 Reclami, ricorsi e contenziosi

TÜV Italia (nella persona del Direttore della Certificazione DC) prende in considerazione i reclami provenienti dai clienti (o da altre fonti) alle seguenti condizioni:

devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
devono indicare i motivi del reclamo.

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo presentato dal cliente (o da altra fonte), questi viene contattato per i necessari chiarimenti.

I reclami presi in considerazione vengono inseriti nel registro dei reclami ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante.

I reclami vengono esaminati da TÜV Italia, che svolge le opportune indagini (ad esempio mediante interviste del personale operativo coinvolto, mediante ripetizione dei controlli, mediante indagini sul mercato, ecc.).

TÜV Italia comunica per iscritto al reclamante l'esito delle proprie indagini e le eventuali azioni intraprese entro un mese dal ricevimento del reclamo. TÜV Italia conserva le registrazioni relative a tutti i reclami, mettendone copia anche nel fascicolo di certificazione della commessa.

Qualora il ricorrente sia insoddisfatto della soluzione data al reclamo, può avviare una controversia giudiziaria con TÜV Italia. Il foro competente in tale caso è quello di Milano.


All'interno di TÜV Italia il contenzioso è seguito dall'Amministratore Delegato, che si avvale della collaborazione del Direttore della Certificazione.

TÜV Italia conserva le registrazioni relative a tutti i contenziosi e ne dà comunicazione ai responsabili dei Ministeri abilitanti.

15 Scadenze (mese di agosto)

Nel testo del presente regolamento e più in generale nei documenti del TÜV Italia sono talvolta indicate delle scadenze temporali.

Qualora i termini temporali stabiliti si sovrappongano al mese di agosto, essi sono da intendersi automaticamente anticipati alla fine del mese di luglio.

	<p>MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE DIRETTIVA 89/106/CEE (CPD)</p>	<p>CP-05</p>	<p>2^a ed.</p>	<p>rev. 00</p>
<p>REGOLAMENTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'</p>		<p>Pag. 12 di 12</p>		

16 Tariffario

Le tariffe del TÜV Italia relative alla attestazione della conformità dei prodotti da costruzione sono riportate nelle singole offerte redatte specificamente per ciascun cliente sulla base della modulistica standard del TÜV Italia. L'offerta è elaborata seguendo i criteri dei tariffari in vigore, periodicamente trasmessi alle Amministrazioni abilitanti.

Nel caso più generale le voci dell'offerta sono:

- apertura della pratica
- cifra forfetaria per la attestazione della conformità dei prodotti da costruzione (diversificata in funzione del sistema di attestazione, della quantità e tipi di prodotti, delle dimensioni dell'azienda, ecc.)
- tempi di viaggio e rimborso chilometrico
- rimborso spese vive
- canone di registrazione del certificato
- eventuali audit di chiusura delle non conformità
- extra, ad esempio in caso di ripetizione parziale di verifiche per cause non imputabili a TÜV Italia.

Gli importi indicati in offerta rimangono inalterati per tutta la durata del primo triennio (prima certificazione e successive due sorveglianze), mentre dal quarto anno l'importo della sorveglianza potrà essere aggiornato su base ISTAT, previa comunicazione di TÜV Italia.

17 Fatturazione

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte.

Vale inoltre quanto segue:

- nel caso il cliente disdica le attività di verifica programmate nell'arco dei 20 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, TÜV Italia si riserva la facoltà di addebitare l'importo della verifica;
- nel caso di interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo, il cliente riceve una fattura da parte TÜV Italia relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione;
- dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia TÜV Italia si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta.